

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2023

Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale. (23A04941)

(GU n.209 del 7-9-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 6, Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-investimento 2.2 a): «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi (c.d. target) e traguardi intermedi (c.d. milestone) e degli

obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/21, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce e disciplina il Contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di

definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto altresì l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del (PNRR) e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che individua il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e il comma 2-bis, il quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per

il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla Missione 6, Componente 2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura lettera (a): «borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 avente ad oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2021

avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022 con il quale e' stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e delle schede intervento;

Considerato che, in merito all'attuazione delle attivita' della citata sub-misura lettera (a) del citato intervento 2.2 da parte delle regioni e province autonome, i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti riportano le relative modalita' attuative, le fasi con cui vengono definiti i fabbisogni formativi per ciascun ciclo di formazione triennale, le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, di pubblicazione della relativa graduatoria e di contestuale trasmissione della documentazione per le finalita' di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 recante la presa d'atto dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome;

Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 22 settembre 2022 avente ad oggetto «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale per il ciclo formativo triennale 2022-2025 per un importo pari a euro 33.991.002,00»;

Vista la nota prot. n. 0520264.U del 26 maggio 2023 del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i novecento posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del Mezzogiorno, come previsto dal citato art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2023-2026 finanziati all'interno della Missione 6, Componente 2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», approvati dalla Commissione salute nella seduta del 23 maggio 2023, relativi alle tre annualita' del predetto ciclo formativo triennale;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute 8 giugno 2023 recante la modifica della ripartizione delle disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la formazione dei medici di medicina generale di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2021 per il ciclo formativo triennale 2021-2024 e al decreto del Ministro della salute 22 settembre 2022 per il ciclo formativo triennale e 2022-2025;

Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le risorse relative al ciclo triennale 2023-2026;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2023-2026 pari a 33.991.002,00 euro, sono assegnate alle singole regioni e province

autonome come indicato nell'allegata tabella A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per le modalita' attuative del ciclo formativo del triennio 2023-2026, si rinvia ai Piani operativi allegati ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti dal Ministero della salute con le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti, ai sensi della normativa vigente.

3. Le regioni e province autonome provvedono a trasmettere al Ministero della salute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio.

4. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per gli interventi sotto la voce «PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 23-26».

5. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' l'unita' di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e province autonome consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2261

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A

Regione	Richieste regionali			Attribuzione risorse			Risorse assegnate
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2023	2024	2025	
Piemonte	60	60	60	755.355,60	755.355,60	755.355,60	2.266.066,80
Valle d'Aosta	2	2	2	25.178,52	25.178,52	25.178,52	75.535,56
Lombardia	137	137	137	1.724.728,62	1.724.728,62	1.724.728,62	5.174.185,86
Prov. Autonoma di Bolzano	1	1	1	12.589,26	12.589,26	12.589,26	37.767,78
Prov. Autonoma di Trento	7	7	7	88.124,82	88.124,82	88.124,82	264.374,46
Veneto	66	66	66	830.891,16	830.891,16	830.891,16	2.492.673,48
Friuli Venezia Giulia	17	17	17	214.017,42	214.017,42	214.017,42	642.052,26
Liguria	23	23	23	289.552,98	289.552,98	289.552,98	868.658,94
Emilia Romagna	62	62	62	780.534,12	780.534,12	780.534,12	2.341.602,36
Toscana	52	52	52	654.641,52	654.641,52	654.641,52	1.963.924,56
Umbria	12	12	12	151.071,12	151.071,12	151.071,12	453.213,36
Marche	21	21	21	264.374,46	264.374,46	264.374,46	793.123,38
Lazio	78	78	78	981.962,28	981.962,28	981.962,28	2.945.886,84
Abruzzo	24	24	24	302.142,24	302.142,24	302.142,24	906.426,72
Molise	5	5	5	62.946,30	62.946,30	62.946,30	188.838,90
Campania	101	101	101	1.271.515,26	1.271.515,26	1.271.515,26	3.814.545,78
Puglia	71	71	71	893.837,46	893.837,46	893.837,46	2.681.512,38
Basilicata	10	10	10	125.892,60	125.892,60	125.892,60	377.677,80
Calabria	34	34	34	428.034,84	428.034,84	428.034,84	1.284.104,52
Sicilia	88	88	88	1.107.854,88	1.107.854,88	1.107.854,88	3.323.564,64
Sardegna	29	29	29	365.088,54	365.088,54	365.088,54	1.095.265,62
TOTALE	900	900	900	11.330.334,00	11.330.334,00	11.330.334,00	33.991.002,00

Si specifica che le borse sono indicate secondo l'anno formativo, mentre le risorse sono indicate secondo l'esercizio di competenza

